

ORDINANZA N. 1/2020
Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa

“Piano di emergenza aeronautica”

IL DIRIGENTE DELL'ENAC

Competente per la Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa

- VISTI** gli artt. 687, 690, 705, 718, 726, 727, 728, 729, 1174, 1175, 1231, 1235 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942, modificato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 e dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- VISTO** il Regolamento UE n. 139/2014 del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti ed in particolare il capo B dell'allegato IV;
- VISTO** il Regolamento 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;
- VISTO** il Decreto Legislativo 250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTA** la Convenzione n. 8323 del 4 settembre 2001 stipulata tra ENAC e la Società di gestione S.E.A. S.p.A., per la gestione degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa;
- VISTA** la Legge 9 novembre 2004 n. 265 la quale stabilisce che l'ENAC, sentiti il Gestore Aeroportuale e l'ENAV S.p.A., per le materie di competenza, nonché gli altri organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta il “piano di Emergenza Aeroportuale”;
- VISTA** la Circolare ENAC APT20 del 16/01/2006 – Modifiche delle funzioni e del ruolo delle Direzioni Aeroportuali dell'ENAC alla luce

delle nuove disposizioni legislative e regolamentari, per le parti applicabili;

VISTA la Circolare ENAC APT18A del 30/01/2008 – “Piano di emergenza aeroportuale – Incidente aereo”, per le parti applicabili;

VISTA la Circolare ENAC GEN 05A del 17/10/2018 “Piano di assistenza alle vittime di incidenti aerei e loro familiari”;

CONSIDERATO che nell’ambito delle procedure di emergenza, il Gestore Aeroportuale mette a disposizione dei soccorsi le risorse organizzative, le infrastrutture e i mezzi di sua competenza;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Piano di Emergenza aeroportuale in caso di incidente aereo **“Norme e Procedure per l’assistenza agli aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aeromobili in caso di incidente”** adottato con Ordinanza ENAC 4/2016 alla luce delle modifiche normative citate;

CONSIDERATE le risultanze delle simulazioni di emergenza parziale ed in particolare di quella su scala totale svoltasi nella notte tra l’8 ed il 9 novembre 2019;

VISTA la nota n. 3868 del 20 marzo 2020 con la quale il Gestore dell’aeroporto di Milano Malpensa – SEA S.p.A. – ha inviato all’ENAC il “Piano di emergenza aeronautica” contenuto nel Manuale di Aeroporto – Edizione 1, Rev. 0 – PO 19/Allegato 1, per le valutazioni di competenza;

VISTE le risultanze dell’Aerodrome Emergency Committee (riportate nel relativo verbale) tenuto il 16 gennaio 2020;

VISTO il parere favorevole espresso dai membri dell’Aerodrome Emergency Committee in occasione della suddetta riunione;

VISTE la nota n. 0005334 del 12/05/2020 e la mail del 14/05/2020 con le quali la società SEA S.p.A. ha prodotto la documentazione integrativa necessaria e richiesto l’approvazione della Sezione 19 (“Piano di Incidente Aereo”, Allegato 1, Edizione 1, Rev. 0) del Manuale di Aeroporto;

VISTO il provvedimento n. 0050082 – P del 21/05/2020 con il quale la Direzione Operazioni Nord Ovest dell'ENAC ha approvato la Sezione 19 del Manuale di Aeroporto – PO 19, che riporta all'allegato 1 il "Piano di Emergenza Aeronautica" edizione 1, Rev. 0;

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

Con la presente Ordinanza è adottato il "**Piano di emergenza aeronautica**" Allegato 1 alla PO/19, Edizione 1, Rev.0 ed i relativi *Allegati*, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Il suddetto Piano si applica all'interno del sedime aeroportuale di Milano Malpensa, come da Allegato 1 "Mappa reticolare aeroporto – Ambito di applicazione PEA", in caso di allarme, emergenza ed incidente aereo.

Art. 2 Enti/Operatori aeronautici coinvolti

La società SEA S.p.A. e gli Enti ai quali sono affidati compiti e funzioni previste dalle procedure adottate con la presente Ordinanza sono obbligati a tenere in evidenza una copia del **Piano**, completa di Allegati, in ogni Ufficio interessato e su ogni automezzo di servizio da impiegare nel corso delle operazioni di soccorso.

Gli enti/Operatori ai quali sono affidati compiti e funzioni previsti dal **Piano** allegato, dovranno porre in essere ogni atto necessario ai fini dell'organizzazione interna, del coordinamento e dell'addestramento periodico del proprio personale, in funzione del contenuto delle procedure contenute nella presente Ordinanza.

Art. 3 Obblighi

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'inosservanza, se il fatto non costituisce reato, comporta l'applicazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

I contravventori, inoltre, saranno ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni ed omissioni.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno 1 giugno 2020, abrogando l'Ordinanza n. 4 del 26 settembre 2016 ed ogni altra disposizione contrastante.

Contro l'Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* dell'ENAC.

Milano Malpensa, 27 maggio 2020

IL DIRETTORE

Dott. Massimo Bitto

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)